

Novembre 2013

Direttive sull'obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 della legge sugli investimenti collettive di capitale (LICol)

## Preambolo<sup>1</sup>

Gli obblighi sanciti nelle presenti direttive non inficiano in alcun modo gli altri obblighi di legge, contrattuali e di autodisciplina a cui i titolari di autorizzazione sono tenuti a ottemperare.

## Art. 1 Principio

Le presenti direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri si applicano all'obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LICol. Esse stabiliscono uno standard minimo che può essere ampliato dai singoli titolari dell'autorizzazione.

Le presenti direttive disciplinano la forma e il contenuto dell'obbligo di verbalizzazione. L'obbligo di verbalizzazione sussiste esclusivamente per la consulenza *individuale* prestata al cliente dal titolare dell'autorizzazione, vale a dire allorquando il consulente fornisce una *raccomandazione personale* per l'*acquisto* di uno o più *investimenti collettivi di capitale* («raccomandazione personale»).

L'obbligo di verbalizzazione insorge soltanto nel caso di un'attività di distribuzione ai sensi dell'art. 3 LICol e dell'art. 3 OICol (vedi anche Circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale).

Non sussiste alcun obbligo di verbalizzazione quando al cliente viene fatta una raccomandazione personale relativa alla *detenzione* o alla *vendita* di un investimento collettivo di capitale.

## Art. 2 Esigenze del cliente

Il verbale riporta le indicazioni raccolte sugli obiettivi d'investimento e un'indicazione relativa al profilo di rischio del cliente. A tal fine possono essere utilizzate le informazioni esistenti che il cliente ha messo a

---

<sup>1</sup> Traduzione della versione in originale in lingua tedesca. In caso di divergenze la versione in tedesco fa fede.

disposizione della banca durante l'allestimento del profilo generale d'investimento.

### **Art. 3 Motivi alla base di una raccomandazione personale del consulente per l'acquisto di un investimento collettivo di capitale**

Oltre alle informazioni già raccolte o disponibili conformemente all'art. 2, è necessario documentare sempre i motivi alla base di una raccomandazione personale del consulente per l'acquisto di uno o più investimenti collettivi di capitale.

### **Art. 4 Forma del verbale**

Il verbale deve essere redatto su carta o su un altro supporto dati idoneo che consenta la riproduzione cartacea del verbale in qualsiasi momento e senza modifiche a beneficio del cliente. A questa condizione, il titolare dell'autorizzazione è libero di scegliere il tipo di redazione e il supporto dati idoneo.

Non è richiesta la forma scritta ai sensi dell'art. 11 e segg. CO., pertanto né il titolare dell'autorizzazione né il cliente devono firmare il verbale.

### **Art. 5 Lingua**

Generalmente il verbale viene redatto nella lingua in cui è avvenuta la consulenza. In alternativa è possibile optare per la lingua della corrispondenza bancaria scelta dal cliente. Il titolare dell'autorizzazione può quindi scegliere tra queste due lingue.

## **Art. 6 Informazione al cliente**

Se il consulente fornisce al cliente una raccomandazione personale per l'acquisto di un investimento collettivo di capitale, il cliente deve essere informato del contenuto del verbale conformemente agli art. 2-4 tramite un documento che può essere consegnato direttamente al cliente o trasmesso per posta, fax, e-mail o web. Non è richiesta la forma scritta ai sensi dell'art. 11 e segg. CO.

Il cliente può rinunciare espressamente a ricevere il verbale. Questa rinuncia deve essere chiaramente indicata.

## **Art. 7 Informazione al cliente in caso di consulenza scritta**

Se la consulenza avviene per corrispondenza, la consegna del verbale prevista dall'art. 6 risulta superflua nel caso in cui i dati principali conformemente agli art. 2-3 siano già contenuti nella corrispondenza del titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 8 Rapporto con il diritto civile**

Le presenti direttive disciplinano la forma e il contenuto della documentazione prescritta dalle norme sulla vigilanza. La questione relativa all'efficacia legale rispettivamente alla validità dell'acquisto di investimenti collettivi di capitale esula dall'oggetto delle presenti direttive.

## **Art. 9 Entrata in vigore**

Le presenti direttive sono state riconosciute dalla FINMA come standard minimo ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007. Esse entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e sono valide fino al 31 dicembre 2015.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Stralcio eseguito dal Consiglio di amministrazione dell'ASB e approvato dalla FINMA con decisione del 29 aprile 2015.

